

UNIONE  
SINDACAT  
AGENZIE  
PUBBLICO  
IMPIEGO

USAPI  
LA SEGRETERIA GENERALE

Unione Sindacati Agenzie e Pubblico Impiego

# STATUTO



## Titolo I°

### Principi costitutivi

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Principi fondamentali
- Art. 3 Iscrizione all' U.S.A.P.I.
- Art. 4 Diritti delle iscritte e degli iscritti
- Art. 5 Doveri delle iscritte e degli iscritti
- Art. 6 Democrazia Sindacale
- Art. 7 Incompatibilità

## Titolo II°

### Le strutture e le forme organizzative

- Art. 8 Struttura organizzativa
- Art. 9 Delle Segreterie di Sezione e Rappresentanze Sindacali Unitarie
- Art. 10 Delle Segreterie Provinciali
- Art. 11 Delle Segreterie Regionali
- Art. 12 Della Segreteria Generale
- Art. 13 Il Centro Studi

## Titolo III°

### Delle responsabilità di fronte a terzi

- Art. 14 Rappresentanza legale

## Titolo IV°

### Degli organi della U.S.A.P.I.

- Art. 15 Organi dell'Unione
- Art. 16 Il Congresso
- Art. 17 Il Consiglio Nazionale
- Art. 18 La Segreteria Generale
- Art. 19 Il Collegio dei revisori dei conti

## Titolo V°

### Dell'amministrazione

- Art. 20 Contributi sindacali e solidarietà
- Art. 21 Attività amministrativa
- Art. 22 Autonomia giuridica e amministrativa

## Titolo VI°

### Della giurisdizione interna

- Art. 22 Sanzioni disciplinari
- Art. 23 Il Collegio dei probiviri
- Art. 24 Norme finali



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62  
Agenzia Entrate  
00014847 0000534C W0EG3001  
00005267 07/12/2006 08:11:59  
0001-00009 4EE76B082F421EDE  
0 1 05 104335 346 8



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62  
Agenzia Entrate  
00014847 0000534C W0EG3001  
00005269 07/12/2006 08:12:09  
0001-00009 8D486FA2D91ED4CF  
0 1 05 104335 346 7



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62  
Agenzia Entrate  
00014847 0000534C W0EG3001  
00005269 07/12/2006 08:12:17  
0001-00009 4D9DD788FCA78868  
0 1 05 104335 346 6

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62  
Agenzia Entrate  
00014847 0000534C W0EG3001  
00005271 07/12/2006 08:12:30  
0001-00009 FF88A1E37E27D5DF  
0 1 05 104335 342 4

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62  
Agenzia Entrate  
00014847 0000534C W0EG3001  
00005272 07/12/2006 08:12:38  
0001-00009 EDF000A9113AAE4  
0 1 05 104335 341 3

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62  
Agenzia Entrate  
00014847 0000534C W0EG3001  
00005270 07/12/2006 08:12:24  
0001-00009 CAAFBF9881E59C4A  
0 1 05 104335 343 5

## **Titolo I<sup>o</sup> - Principi costitutivi**

### **Art.1 - Definizione**

1. L'Unione Sindacati Agenzie e Pubblico Impiego, d'ora in avanti denominata U.S.A.P.I., è l'organizzazione che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in tutti i settori del pubblico impiego, nelle strutture derivate dai processi di privatizzazione dello Stato, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni ad esse delegate dallo Stato, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati.
2. L'U.S.A.P.I. opera in tutti i comparti di contrattazione del pubblico impiego, ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Agenzie fiscali e tutte le Amministrazioni di cui all'art.1 co.2 del dlgs 165/01 e ss.mm.ii., nonché nei comparti di contrattazione di tutte le strutture derivate dai processi di privatizzazione dello Stato.
3. L'U.S.A.P.I. organizza e tutela, pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o in qualsiasi altra relazione di lavoro, ivi compresi quelli occupati o associati in cooperative anche autogestite, nonché le disoccupate e i disoccupati inerenti al medesimo ambito.
4. L'U.S.A.P.I. è impegnata a favorire una trasformazione delle pubbliche amministrazioni coerente con una riforma federalista dello Stato che valorizzi tutte le forme e gli strumenti utili a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, a partire dall'insostituibile ruolo del C.C.N.L.
5. L'adesione alla U.S.A.P.I. è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fede religiosa, di orientamento sessuale, culture e formazione politiche, diversità professionali, sociali e di Interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

### **Art.2 - Principi fondamentali**

1. L'U.S.A.P.I. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana e ne propugna la piena attuazione.
2. L'U.S.A.P.I. considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità; considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.
3. L'U.S.A.P.I. afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale. Il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini nativi e immigrati di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.
4. L'U.S.A.P.I. tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.
5. L'U.S.A.P.I. è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
6. La stessa autonomia della U.S.A.P.I., anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
7. L'U.S.A.P.I. considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sull'efficacia generale degli accordi sindacali.
8. L'U.S.A.P.I. considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e in questo quadro, l'unità delle Confederazioni, a partire dalla valorizzazione del ruolo delle strutture unitarie nei luoghi di lavoro - valori ed obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.
9. L'U.S.A.P.I. è interessata a sviluppare rapporti positivi con quei settori del sindacalismo autonomo che guardano esplicitamente ad una idea di rappresentanza generale delle lavoratrici e dei lavoratori.
10. L'U.S.A.P.I., nel promuovere l'iniziativa ed il conflitto sindacale, assume la necessità e l'utilità dell'autoregolamentazione e del coinvolgimento dell'utenza.

### **Art. 3 - Iscrizione all' U.S.A.P.I.**

1. L'iscrizione all'U.S.A.P.I. avviene con la sottoscrizione della delega. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche o organizzazioni a carattere razzista).
2. Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con l'U.S.A.P.I.



3. L'iscrizione all' U.S.A.P.I. è attestata dalla tessera e dalle regolarità del versamento dei contributi sindacali; la tessera è periodicamente rinnovata e l'adesione può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto/iscritta.

#### **Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti**

1. Le iscritte e gli iscritti all'U.S.A.P.I. hanno uguali diritti.
2. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
3. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
4. Ogni iscritta e ogni iscritto all'U.S.A.P.I. ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/o riguarda.
5. Le iscritte e gli iscritti all'U.S.A.P.I. hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture dell'U.S.A.P.I..
6. L'U.S.A.P.I. adotta tutti gli strumenti atti a garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
7. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze del Collegio dei probiviri e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
8. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

L'U.S.A.P.I., nel rispetto dei diritti generali sanciti nel presente Statuto e nell'ambito della propria azione tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

#### **Art. 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti**

1. Le iscritte e gli iscritti all'U.S.A.P.I. partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
2. Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.
3. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine dell'U.S.A.P.I., nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera U.S.A.P.I. su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 - Democrazia Sindacale**

1. L'U.S.A.P.I. ritiene fondamentale assumere l'esercizio della democrazia di mandato dei lavoratori nella definizione di tutte le fasi negoziali dell'iniziativa contrattuale.
2. In particolare la scelta del metodo della consultazione preventiva e vincolante dei lavoratori, nella quale va privilegiata la modalità del voto segreto, determina i limiti del mandato alla sottoscrizione dei contratti collettivi, degli accordi di livello nazionale e/o decentrato e decide sulla conclusione del negoziato che può essere verificata anche attraverso referendum. Per la vita democratica interna all'U.S.A.P.I., si rende necessaria far vivere e praticare una precisa e strutturata democrazia di organizzazione.
3. L'U.S.A.P.I. considera inaccettabile e non proponibile l'adesione a correnti o aggregazioni di natura partitica, in quanto causerebbero la limitazione la sovranità politico-organizzativa del sindacato, dei suoi iscritti e delle sue iscritte.  
L'U.S.A.P.I. garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o in maniera concertata, alla realizzazione e allo sviluppo del programma e dell'iniziativa dell'U.S.A.P.I., nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti.  
Il pluralismo politico programmatico dell'U.S.A.P.I. si esprime, inoltre, nella formazione di coordinamenti di settore legittimati congressualmente e nella vita democratica interna all'U.S.A.P.I.  
L'U.S.A.P.I. afferma la propria opzione per un governo unitario dell'Unione al cui processo di costruzione concorrono, con diritto di proposta, il Consiglio Nazionale ed i coordinamenti di settore.  
Le forme della partecipazione degli iscritti, dei dirigenti e dei coordinamenti di settore alla costruzione dei gruppi dirigenti e degli organismi esecutivi sono dettate da apposita deliberazione regolamentare della Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I..
4. I cardini su cui poggia la vita democratica dell'U.S.A.P.I. sono:

1. la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto all'U.S.A.P.I., in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni dell'U.S.A.P.I. e alle decisioni specifiche che li riguardano;
  2. l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per l'U.S.A.P.I., in assenza del mandato di tutti i lavoratori e le lavoratrici, interessati, è obbligatorio e vincolante il pronunciamento degli iscritti;
  3. la periodicità delle riunioni ordinarie e delle assemblee delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino ad un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
  4. il diritto al dissenso, la tutela della minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
  5. l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
  6. la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale dell'U.S.A.P.I. il valore della reale rappresentanza dei lavoratori aderenti;
  7. la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
    - di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
    - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale dell'U.S.A.P.I. e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
    - di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie dell'U.S.A.P.I., attribuito al Collegio dei probiviri;
  8. la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantire l'agibilità. La Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I. stabilirà in termini precisi tali regole con un apposito regolamento.
 

Alla Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I. spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 5 per cento di iscritte/iscritti o delegate/li possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.
- Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:
10. dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quel componente la cui elezione a detti organi spetta;
  11. dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

#### **Art. 7 - Incompatibilità**

1. L'U.S.A.P.I. ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall'U.S.A.P.I. nel suo insieme. L'U.S.A.P.I. considera incompatibile con l'appartenenza stessa alla Unione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale all'U.S.A.P.I., promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività alla quale tende l'U.S.A.P.I., ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità dell'U.S.A.P.I. come soggetto contrattuale.
2. L'adesione all'U.S.A.P.I. è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali la Segreteria Generale preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.
3. L'adesione all'U.S.A.P.I. è altresì incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista e razzista.
4. L'autonomia dell'U.S.A.P.I. si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:
  - a. appartenenza a Consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, di Istituti ed enti pubblici, di ogni tipo, società e organi di gestione in genere; eventuali deroghe, che comunque non possono riguardare enti e società su cui afferisce un intervento contrattuale dell'U.S.A.P.I., riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione,

- società no profit devono essere preventivamente autorizzate dalla Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I.; In assenza di tale autorizzazione scatta automaticamente l'incompatibilità;
- b. appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
  - c. assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
5. Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.
  6. Analogamente, si prevede che l'iscritto/iscritta che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.
  7. A livello di posto di lavoro, per cariche di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro.
  8. L'appartenenza ad organi esecutivi dell'U.S.A.P.I. a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.
  9. Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato dalla Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I.. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.

## **Titolo II\* - Le strutture e le forme organizzative**

### **Art. 8 - Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa dell'U.S.A.P.I., in ogni suo assetto e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori e delle lavoratrici e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.
- Nel luoghi di lavoro e nel territorio l'U.S.A.P.I. identifica nell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.
- L'Assemblea elegge la Segreteria di Sezione, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.
- L'U.S.A.P.I. si articola inoltre nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori:
- le Segreterie Provinciali; le Segreterie Regionali; la Segreteria Generale.
- La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statutari deliberanti ed esecutivi dell'U.S.A.P.I.. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di elaborazione di coordinamenti di comparto, ivi compresi quelli delle specifiche aree contrattuali della dirigenza, di coordinamenti di ente, di dipartimenti, delle articolazioni organizzative dei medici, che rappresentano articolazioni funzionali delle Federazioni.
6. La Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I. ne stabilirà con specifica deliberazione le modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante coinvolgimento.
  7. L'U.S.A.P.I. è impegnata a promuovere la valorizzazione ad ogni livello della presenza ed il ruolo dei quadri femminili, e a realizzare il coinvolgimento attivo delle donne nelle proprie elaborazioni.

### **Art.9 - Delle Segreterie di Sezione e le Rappresentanze Sindacali Unitarie**

1. Le Segreterie di Sezione costituiscono la struttura organizzativa di base dell'U.S.A.P.I.; esse sono sede di elaborazione, discussione e verifica delle scelte dell'U.S.A.P.I. nonché sede di direzione e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie di loro competenza.
2. Le Segreterie di Sezione favoriscono la partecipazione degli iscritti e delle iscritte alla vita dell'organizzazione e promuovono il tesseramento ed il proselitismo all'U.S.A.P.I..
3. Le Segreterie di Sezione sono titolari di poteri contrattuali solo ove non sia costituita una Rappresentanza Sindacale Unitaria. Non esiste incompatibilità tra essere componente di Segreteria di Sezione ed essere componente di Rappresentanza Sindacale Unitaria.
4. I componenti delle Segreterie di Sezione sono eletti in occasione dell'Assemblea straordinaria degli Iscritti.
5. Le Segreterie di Sezione ha diritto ad utilizzare le strutture e le risorse dell'U.S.A.P.I.. In tal senso i bilanci delle strutture di riferimento dell'U.S.A.P.I. dovranno prevedere di destinare risorse adeguate per l'attività dei Segreterie di Sezione e, al fine di rendere pienamente partecipi alla vita dell'U.S.A.P.I. le Segreterie di Sezione, e per informare e discutere sulle decisioni più rilevanti assunte dagli organismi dirigenti, si istituisce l'assemblea territoriale delle Segreterie di Sezione, o del loro rappresentanti (le modalità di funzionamento dovranno essere definite con deliberazioni dei Comitati direttivi di riferimento) che può riunirsi in forma plenaria o di comparto.
6. L'U.S.A.P.I. riconosce le rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, d'ora in avanti denominate RSU, quali soggetti titolari di poteri contrattuali nell'ambito di loro competenza e ne promuove l'elezione, affermando la propria opzione per il voto segreto e il metodo proporzionale e impegnandosi al periodico rinnovo con esclusione della prorogabilità, individuando la necessità di definire le proprie candidature tra iscritti e iscritte nonché, eventualmente, tra dipendenti non iscritti e non iscritte, attraverso consultazioni primarie, garantendo l'applicazione della norma antidiscriminatoria.

### **Art. 10 - Delle Segreterie Provinciali**

1. È livello congressuale, titolare della direzione politica e della contrattazione del territorio o dell'area metropolitana ed è dotata nel suo ambito di autonomia decisionale e amministrativa.
2. Elaborano e coordinano le linee di politica generale, rivendicative e contrattuali del territorio.
3. Curano la formazione dei quadri e garantisce la circolazione dell'informazione.
4. Definisce ed attua le politiche rivendicative aziendali e territoriali in concorso con le RSU e, ove non elette, con le Segreterie di Sezione nel quadro delle scelte politiche generali e cogliendo la specificità dell'area rappresentata.

#### **Art. 11 - Delle Segreterie Regionali**

1. È la struttura primaria di direzione politica sul territorio regionale, è livello congressuale ed è dotata nel suo ambito di autonomia finanziaria, decisionale e amministrativa.
2. Essa è titolare della contrattazione per tutti gli ambiti di cui il livello regionale è competente ha il compito di:
  - coordinare l'iniziativa generale e contrattuale dei livelli territoriali;
  - raccordare le scelte e le politiche nazionali con la loro traduzione ed attuazione a livello territoriale;
  - concorrere a determinare con le strutture territoriali la politica e la formazione dei quadri;
  - garantire la circolazione dell'informazione;
  - definire gli ambiti territoriali delle federazioni all'interno della regione.

#### **Art. 12 - Della Segreteria Generale**

1. La Segreteria generale dell'U.S.A.P.I. è centro regolatore, istanza congressuale, dotata di autonomia finanziaria, e decide sulla definizione delle proprie strutture, di concerto con gli altri centri regolatori dell'U.S.A.P.I.
2. Inoltre essa interviene in generale sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli; sull'insediamento dello U.S.A.P.I. nei luoghi di lavoro e nel territorio; sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanentemente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto; sul regolamento dei trattamenti delle strutture territoriali.

Essa ha, prioritariamente, la funzione di:

- stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di intervenire su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori rappresentati;
- definire le linee di intervento sulle politiche pubbliche, in raccordo con il livello confederale in particolare per quanto attiene ai temi della riforma delle Pubbliche Amministrazioni, dei servizi e dello Stato Sociale;
- coordinare e sovrintendere alla gestione delle politiche sindacali inerenti le aziende, gli enti e i ministeri nazionali;
- coordinare le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria;
- definire le politiche organizzative, dei quadri, della formazione e dell'informazione.

4. Nell'ambito dell'autonomia delle strutture e del diritto dei dirigenti sindacali all'autorganizzazione viene individuata, a livello nazionale, quali sedi di relazione e confronto, l'istituzione di coordinamenti di settore, al fine di promuovere le iniziative politiche di settore dell'U.S.A.P.I.

#### **Art. 13 - Il Centro Studi**

1. Il Centro Studi è l'organismo di ricerca, informazione e formazione dell'U.S.A.P.I. Esso è composto dai seguenti settori:
  - Ufficio affari istituzionali; Ufficio politiche di sviluppo; Ufficio affari legali; Centro stampa.
2. L'U.S.A.P.I. garantisce il proprio sostegno organizzativo al Centro studi con le modalità definite di concerto con le strutture dell'U.S.A.P.I. stessa.

### **Titolo III° - Delle responsabilità di fronte a terzi**

#### **Art. 14 - Rappresentanza legale**

1. La rappresentanza legale dell'U.S.A.P.I. di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
  - a. al Segretario Generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
  - b. ad altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria generale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analogo delibera la Segreteria Generale U.S.A.P.I. può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina;
  - c. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a. è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimenti di questi, ad altro componente della Segreteria;
  - d. tutti i componenti della Segreteria Generale sono solidalmente responsabili sia di fronte a terzi che in giudizio degli effetti di ogni decisione presa dalla Segreteria Generale stessa.

### **Titolo IV° - Organi dell'U.S.A.P.I.**

#### **Art. 15 - Organi dell'Unione**

1. Sono organi deliberanti: Il Congresso e la Segreteria Generale.

2. È organo esecutivo: la Segreteria Generale.
3. È organo di indirizzo programmatico: Il Consiglio Nazionale.
4. È organo di controllo amministrativo: il Collegio dei revisori dei conti.
5. È organo di garanzia statutaria: Il Collegio dei probiviri.

#### **Art. 16 - Il Congresso**

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'U.S.A.P.I. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dalla Segreteria Generale o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti.
2. La Segreteria Generale deciderà, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dalla Segreteria Generale stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.
3. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.
4. Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso, tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/ da eleggere. I congressi straordinari ai vari livelli dell'U.S.A.P.I., sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.
5. I compiti del Congresso dell'U.S.A.P.I. sono:
  - definire gli orientamenti generali dell'U.S.A.P.I. validi per tutte le sue strutture;
  - eleggere la Segreteria Generale;
  - eleggere il Collegio dei revisori dei conti;
  - eleggere il Collegio dei probiviri.

Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle affiliazioni alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento dell'U.S.A.P.I. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentati.

Fra un congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato direttivo nazionale -organo composto da tutti i membri della Segreteria generale e del Consiglio nazionale- che delibererà con la maggioranza del 2/3 dei componenti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale dell'U.S.A.P.I. è costituito come momento di rappresentanza e confronto sulle scelte politiche fondamentali dell'U.S.A.P.I.
2. Esso è composto, dalla platea congressuale integrata nella misura del 50% da componenti delle Segreterie Regionali e ha durata compresa tra un Congresso e l'altro. Nel caso di sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti, viene integrata sulla base dei criteri di composizione della platea congressuale stessa.
3. Esso viene convocato dalla Segreteria Generale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita dell'U.S.A.P.I., anche mediante istanza sottoscritta dal 50%+1 dei componenti del Consiglio nazionale.
4. Compiti del Consiglio Nazionale dell'U.S.A.P.I. sono:
  - definire gli orientamenti politico-sindacali dell'U.S.A.P.I. validi per tutte le sue strutture;
  - approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'U.S.A.P.I.

#### **Art. 18 - La Segreteria Generale**

1. La Segreteria Generale è il massimo organo deliberante dell'U.S.A.P.I. tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere l'Unione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui l'U.S.A.P.I. si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso della categoria.
2. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare sulle materie rinviate dall'articolo 6 del presente Statuto, sulle normative in materia di amministrazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti, esso interviene altresì sul regolamento dei trattamenti degli apparati secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale.
3. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale.
4. La Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I., qualora un organo direttivo od esecutivo dell'U.S.A.P.I. assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza all'U.S.A.P.I., perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto U.S.A.P.I., con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine dell'U.S.A.P.I., può decidere, in casi eccezionali e con maggioranza del 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più commissari con funzione istruttoria, che riferiscono alla Segreteria Generale, la quale è l'unico organo titolato a decidere lo scioglimento o il commissariamento della struttura interessata. Nella delibera della Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I. dovranno essere

indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei mesi, qualora non siano totalmente o parzialmente risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i commissari relazioneranno alla Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I. che deciderà se procedere allo scioglimento della struttura interessata.

5. La Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I. è eletta dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
6. La Segreteria Generale provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Consiglio nazionale, del Collegio dei probiviri, del Collegio dei revisori dei conti, nelle forme previste dal presente Statuto.
7. La Segreteria Generale si doterà di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento ed eleggerà un Segretario Generale.
8. La riunione di Segreteria Generale è convocata dal Segretario Generale, su preciso ordine del giorno, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento, viene inoltre ritenuta valida a tutti gli effetti ogni riunione avvenuta mediante mezzi di videoconferenza ed il voto inviato alla Segreteria Generale attraverso fax o posta elettronica è valido a tutti gli effetti.
9. Ogni componente della Segreteria Generale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione dell'U.S.A.P.I. e di prendervi parola.
10. La Segreteria Generale elegga i responsabili dei coordinamenti di settore, nella misura di tre per ciascun coordinamento.
11. La Segreteria Generale può decidere l'istituzione di nuovi coordinamenti di settore, curando che gli stessi non siano in contrasto e/o duplicazione dei coordinamenti già esistenti, fissandone compiti e poteri.
12. La Segreteria Generale può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico-sindacale fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
13. La Segreteria Generale delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.
14. Le decisioni della Segreteria Generale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
15. La Segreteria Generale assicura altresì la direzione quotidiana della Segreteria generale e mantiene un contatto permanente con le altre Federazioni di categoria e con le strutture territoriali dell'U.S.A.P.I., nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
16. Su proposta del Segretario Generale la Segreteria Generale nomina il Vice-Segretario con funzioni vicarie.
17. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo in un'apposita riunione.
18. La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
19. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
20. La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento della Segreteria Generale, delle strutture territoriali e dei coordinamenti dell'U.S.A.P.I., ed ha come compiti primari:
  - divulgazione delle informazioni;
  - tenere i rapporti con le strutture periferiche;
  - informare la Segreteria Generale.

#### **Art. 19 - Del Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo dell'attività amministrativa dell'U.S.A.P.I. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso nazionale.
2. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse, la Segreteria Generale può provvedere a sostituzione mediante cooptazione.
3. Per il Collegio dei revisori dei conti, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'organizzazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti accompagna con una propria relazione il bilancio dell'U.S.A.P.I., controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
5. Il Collegio dei revisori dei conti presenta al Congresso U.S.A.P.I. una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.
6. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
7. I componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti partecipano alle riunioni del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.

## **Titolo V° - Dell'amministrazione**

### **Art. 20 - Contributi sindacali e solidarietà**

1. L'U.S.A.P.I., in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture U.S.A.P.I. che ne hanno facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".
2. L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dalla Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I.
3. La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dalla Segreteria Generale dell'U.S.A.P.I. La quota tessera e i contributi sindacali sono intransmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
4. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta l'U.S.A.P.I. e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.
5. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.
6. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
7. La normativa generale, valevole indistintamente, per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dalla Segreteria Generale. Le strutture regionali, provinciali, coordinamenti o sindacati di categoria decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.
8. L'U.S.A.P.I. e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
9. In caso di scioglimento di una struttura dell'U.S.A.P.I., il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza dell'U.S.A.P.I. designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
10. In caso di scioglimento dell'U.S.A.P.I., il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

### **Art. 21- Attività amministrativa**

L'attività amministrativa dell'U.S.A.P.I. deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e di trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a. predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e relazione illustrativa del Bilancio;
- b. La Segreteria Generale di ogni struttura è chiamata ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c. ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei revisori dei conti, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d. l'attività amministrativa delle Segreterie di Sezione sono ricomprese in quelle delle strutture di livello superiore;
- e. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.

### **Art. 22 - Autonomia giuridica e amministrativa**

1. L'U.S.A.P.I., le Sedl regionali, e le federazioni o sindacati di categoria ai livelli nazionali, regionali, territoriali e i coordinamenti sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.
2. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, l'U.S.A.P.I. e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

## **Titolo VI° - Della giurisdizione interna**

### **Art. 23 - Sanzioni disciplinari**

1. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto o l'iscritta il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/i iscritte/i o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi o norme dello Statuto.
2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
  - a. biasimo scritto;

- b. sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscrizione;
  - c. In caso di iscritto con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla carica sindacale ricoperta;
  - d. espulsione dall'organizzazione.
3. Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:
- comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statuari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
  - molestie e ricatti sessuali;
  - reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
  - atti affaristici o di collusione con la controparte.
4. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio della facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. La Segreteria Generale relativa dovrà, entro 30 giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
5. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

#### **Art. 24 - Il Collegio dei probiviri**

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo di verifica della corretta applicazione dello Statuto dell'U.S.A.P.I.. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso nazionale.
  2. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse, la Segreteria Generale può provvedere a sostituzione mediante cooptazione.
  3. I componenti il Collegio dei probiviri sono scelti fra iscritte e iscritti dell'U.S.A.P.I. che avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo, con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione all'U.S.A.P.I. e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
- I componenti il Collegio dei probiviri sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica della Segreteria Generale.
- Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi, nonché quelli a loro assegnati dalla Segreteria Generale.
- I componenti il Collegio dei probiviri partecipano alle riunioni della Segreteria Generale senza diritto di voto.
- Il Collegio dei probiviri, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione allo loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi dell'U.S.A.P.I., con la possibilità di esprimere parere vincolante e nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
8. Il Collegio dei probiviri dell'U.S.A.P.I. ha giurisdizione sull'attività delle proprie strutture di livello inferiore, comprese le Segreterie di Sezione.
  9. Contro le decisioni del Collegio dei probiviri è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Consiglio Nazionale dell'U.S.A.P.I.
  10. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono assunte con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
  11. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dagli stessi; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.

#### **Art. 25 - Norme finali**

Per tutte le materie non specificatamente regolate dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile.

